

Fisco internazionale. Storica decisione del tribunale federale elvetico che accoglie una rogatoria olandese

Istanze di gruppo, l'ok di Berna

Possibile chiedere dati su contribuenti di cui non si conosce l'identità

“Helvetia locuta”: il **Tribunale federale svizzero** apre l'autostrada per le **rogatorie fiscali raggruppate**.

Il Fisco estero può presentare, infatti, domande di informazioni anche riguardo a **contribuenti di cui non conosce nome e cognome**. È sufficiente in questi frangenti circoscrivere in modo chiaro e concreto il cosiddetto **“modello di comportamento”** messo in atto da una determinata categoria di contribuenti. Chi appartiene alla categoria, cade nella rete.

Non è ancora la vituperata “fishing expedition”, tuttora vietata. Ma poco ci manca. Infatti, la sentenza appena sfornata dalla Cassazione svizzera, accogliendo una rogatoria del Fisco olandese, trasmette le informazioni bancarie riguardanti tutti i residenti in Olanda che non comprovarono la loro regolarizzazione fiscale, così come venne loro richiesto da parte di Ubs. Galeotta fu la lettera, insomma. In effetti, Ubs invitò tutti i suoi clienti olandesi a fornire la prova della conformità fiscale dei loro depositi.

Il Fisco olandese ha usato questa lettera come grimaldello: di quei clienti che non avevano risposto alla lettera di Ubs (ormai tallonata anche dalla Finma, l'autorità svizzera di vigilanza bancaria) vennero richieste le informazioni bancarie. Anche se il loro nome era ignoto al Fisco olandese, che verrà a saperlo soltanto fra qualche settimana, grazie alla sentenza della Cassazione svizzera. Una sentenza in qualche modo clamorosa, poiché interviene dopo un iter tormentato: il Fisco federale svizzero aveva accolto la domanda olandese, ma la sua decisione, il 21 marzo scorso, venne annullata, su ricorso di un contribuente, mediante sentenza emanata dalla prima istanza giudiziaria, ossia il Tribunale amministrativo federale.

Quest'ultimo si era spinto a concludere che il «Memorandum of Understanding» fra i due Paesi permetteva di interpretare in modo restrittivo la nuova clausola sulla cooperazione contenuta nella Convenzione contro la doppia imposizione riveduta nel 2010. Escluse quindi le rogatorie di gruppo, anche se previste ormai anche dal diritto interno svizzero, soccombente però rispetto alle norme pattizie internazionali.

Una sentenza molto sofisticata, che avrebbe attirato gli strali del Forum istituito dall'Ocse, poiché persino si negava portata interpretativa al Commentario dell'Ocse stessa, benché approvato anche dalla Svizzera.

Ora, la sentenza appena emanata dalla seconda e ultima istanza, rimette il treno sui binari: le dichiarazioni di intenti espresse nel relativo Protocollo svizzero-olandese costituiscono la chiave per ogni interpretazione: «deve essere garantita la cooperazione fiscale più ampia possibile».

Una simile motivazione, così categorica, costituisce un ineluttabile precedente. Nel pipeline attende la rogatoria francese, sempre per clienti di Ubs, fondata su liste fornite dal Fisco tedesco.

Spianata la strada anche alle domande di assistenza da parte dell'agenzia delle Entrate, per chiarire i casi del passato, ma solo di quello recente, a partire dal 23 febbraio 2015, data della firma, a Milano, della nuova clausola sulla cooperazione fiscale inserita nel Protocollo della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione, in vigore dal 13 luglio scorso. Per il futuro, dal 1° gennaio 2017, scatteranno la cooperazione spontanea e lo scambio automatico. Per il passato prossimo, via libera alle domande di gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Bernasconi

LA CONDIZIONE Va circoscritto in modo chiaro il modello di comportamento messo in atto. Possibili effetti anche per i contribuenti italiani a partire dal 2015